

PoA  
UFFICIO REGISTRO - IN BOLLO

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
GIUDICE DI PACE DI ROMA  
SEZIONE I

Pg 42648/1P  
Rep 196/21  
Seu 551/21

Il Giudice di Pace, dr.ssa Rossana Sarro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al R.G. n.42648 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019 avente ad oggetto "pagamento somme"

TRA

██████████, elettivamente domiciliato in ██████████ presso l'avv. Marco Paio, 15 presso l'avv. Francesca Anselmi, rapp.to e difeso dall'avv. Gianluca Mengoni per delega in calce atto di citazione

ATTORE

E

Agea-Agenzia per l'erogazione in Agricoltura, in persona del legale rapp.te p.t.  
CONVENUTA contumace

OGGETTO: Pagamento somme.

CONCLUSIONI: come da verbale del 4.11.2020.

Si omette di esporre lo svolgimento del processo atteso che ex art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge 69/09, la sentenza deve contenere unicamente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

FATTO E DIRITTO

La domanda dell'attrice è volta ad ottenere la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 4.248,27, indebitamente recuperata a seguito dei decreti di recupero n. 502605279960-60261458107- 64131445 emessi illegittimamente da Agea nei suoi confronti, di cui chiede la revoca.

La convenuta non si è costituita e pertanto ne viene dichiarata la contumacia.

All'udienza del 4.11.2020, la causa essendo documentalmente provata, è stata trattenuta in decisione.

La domanda di condanna avanzata dall'attore appare fondata e merita accoglimento.

Dalla documentazione in atti, emerge che i decreti di recupero emessi nei confronti dell'attore nn. 502605279960-60261458107, 64131445 sono stati emessi illegittimamente.

L'attore ha infatti dato prova che il pagamento dei contributi di sostegno degli anni 2011 e 2012, recuperati con i decreti di cui sopra, erano dovuti e non indebitamente percepiti.

Infatti nei suddetti anni il fondo è stato coltivato, in quanto i lavori di costruzione sono iniziati successivamente (22.4.13). Nè l'attore poteva sapere la data di inizio in quanto comodatario e, in quanto tale, obbligato a riconsegnare l'immobile immediatamente a semplice richiesta del comodante, in qualsiasi momento senza alcun obbligo di preavviso da parte dello stesso. Inoltre i lavori effettuati sull'immobile riducevano la superficie coltivata per l'anno 2013 di ha 1,46 e non nella sua totalità, mentre la convenuta recuperava totalmente i contributi pagati, non solo per l'anno 2013, anno in cui l'istante riconsegnava il terreno, ma addirittura per gli anni precedenti 2011 e 2012.

Agea inoltre non costituitasi nulla ha dedotto al riguardo.

La domanda va pertanto accolta con la revoca dei decreti di recupero nn. 502605279960-60261458107- 64131445 e la condanna di Agea al pagamento in favore di [REDACTED] della somma di euro 4.248,27 oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.

Le spese vengono liquidate come da dispositivo tenuto conto dell'attività svolta e dal valore della causa.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando nella causa tra i soggetti di cui in epigrafe, così decide:

- accoglie la domanda e per l'effetto,
- condanna la Società Agea- Agenzia per l'erogazione in Agricoltura, a pagare a [REDACTED] la somma di euro 4.248,27 nonché gli interessi legali a far data dalla domanda al soddisfo;
- condanna la convenuta Società Agea-Agenzia per l'erogazione in Agricoltura, alla rifusione delle spese di lite, che liquida complessivamente in euro 1.205,00 più IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma il 30.12.2020

IL GIUDICE DI PACE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, il 13.1.21  
IL CANCELLIERE  
Alessandra Misera